



Associazione Presepistica Napoletana

Napoli - via F.P. Michetti, 11

Statuto

Titolo Primo Denominazione - Sede - Statuto

Art. 1

E' costituita l'Associazione "Associazione Presepistica Napoletana" senza fini di lucro, apolitica, ma con finalità culturali. Essa ha sede in Napoli alla via F.P.Michetti, 11.

Art. 2

Scopi dell'Associazione sono:

- Promuovere e sviluppare l'arte presepistica e tutto ciò che riguarda tale cultura stabilendo vincoli di fraternità e collaborazione fra i suoi cultori.
- Organizzare manifestazioni, convegni e mostre inerenti alla cultura presepistica.
- Pubblicizzare il materiale informativo e divulgativo.
- Organizzare mostre e corsi di formazione nei suddetti settori.
- Instaurare relazioni bilaterali e plurilaterali, nazionali ed internazionali, con altre Associazioni o Movimenti aventi analoghe finalità per meglio favorire sia scambi reciproci di notizie e pubblicazioni, sia per l'organizzazione di congressi, convegni e studi di particolare rilievo concernenti opere presepistiche.
- Promuovere la costruzione del presepio nelle famiglie.
- Sviluppare la cultura e l'interesse verso gli antichi e storici presepi affinché possano essere meglio curati, conservati e visitati.

Art. 3

I soci fondatori hanno predisposto il presente statuto approvato dall'Assemblea.

Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere richieste per iscritto da almeno la metà dei soci con diritto di voto, motivandone e specificandone le condizioni. Esse verranno portate all'attenzione dell'Assemblea, sottoposte ad analisi, discussioni e votazione.

Titolo Secondo Associati

Art. 4

L'Associazione è composta da quattro categorie di soci aventi tutti gli stessi diritti e obblighi:

- 1 - Fondatori
- 2 - Sostenitori
- 3 - Onorari
- 4 - Ordinari

Art. 5

I soci Fondatori sono quelli che hanno dato vita all'Associazione.

I soci Sostenitori sono Persone o Enti che concorrono a potenziare con mezzi finanziari il movimento. La qualifica di socio Sostenitore è conferita dall'Assemblea dei soci.

I soci Onorari sono persone a cui l'Assemblea dei soci riconosce tale qualifica per particolari meriti.

I soci Ordinari sono persone che partecipano alle iniziative dell'Associazione e che versano una quota fissata dall'Assemblea dei soci per sostenere l'attività dell'Ente.

Art. 6

Tutti gli aspiranti soci devono presentare una domanda di ammissione, sottoscrivendo la quale dichiarano di accettare il presente Statuto e i regolamenti.

La decisione sull'ammissione all'Associazione compete all'Assemblea dei soci.

Art. 7

La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- per dimissioni;
- per indegnità o comportamento lesivo dell'onorabilità dell'Associazione che viene stabilito dall'Assemblea degli iscritti deliberata a maggioranza.

Titolo Terzo Organi

Art. 8

I soci devono essere convocati in Assemblea almeno una volta all'anno su un ordine del giorno relativo all'approvazione dei bilanci nonché alle questioni più rilevanti della vita dell'Associazione, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata anche da un quarto dei soci tramite domanda da inoltrare al Presidente, contenente l'ordine del giorno.

Art. 9

L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti un numero di soci regolarmente iscritti superiore ad un terzo.

All'Assemblea possono partecipare, con diritto di voto, tutti i soci che sono in regola con il versamento delle quote sociali.

E' ammessa una sola delega scritta per ogni socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, nominato dall'Assemblea stessa, e da uno dei soci, con la funzione di Segretario.

La votazione avviene solo in modo palese e per alzata di mano.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno tre soci. Copia di tale verbale, dovrà essere consegnato al socio che ne farà richiesta.

Art. 10

L'Assemblea delibera sui bilanci e sugli indirizzi generali dell'Associazione e, ove le mutate esigenze lo consigliano, può eleggere, a maggioranza assoluta dei soci, un organismo Direttivo composto da cinque Consiglieri, ovvero delegare, volta per volta, l'espletamento di singole funzioni a soci che meglio possono realizzare l'interesse dell'Associazione.

L'organismo Direttivo o i soci chiamati a funzioni restano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 11

Gli incarichi e le funzioni svolte dai membri dell'organismo Direttivo sono espletati, come quelle dei soci, in spirito di servizio e pertanto gratuitamente.

Art. 12

Gli organi dell'Associazione, oltre l'Assemblea, sono: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore spirituale.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti ogni due anni dalla maggioranza di tutti i soci presenti all'assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 9.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività ed adotta tutti i provvedimenti urgenti e necessari con l'obbligo di riferire all'Assemblea dei soci e nel caso si verificano le condizioni di cui all'art. 10 all'organismo Direttivo.

Il Presidente, in caso di assenza, può delegare un suo rappresentante ad interim che lo sostituisce in quelle mansioni nelle quali viene delegato.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'organismo Direttivo.

Il Tesoriere si occupa della gestione finanziaria dell'Associazione, tiene le scritture contabili mettendole a disposizione di qualsiasi socio che ne faccia richiesta.

Titolo Quarto Patrimonio e Bilancio

Art. 14

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1- Dalle quote associative.
- 2- Da erogazioni, contributi, donazioni e lasciti.
- 3- Dalle speciali sottoscrizioni dei soci Sostenitori e Fondatori.
- 4- Dai finanziamenti erogati da Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
- 5- Da qualsiasi altra entrata che concorra all'incremento dell'attività sociale.
- 6- Il patrimonio sociale è costituito dai beni acquistati dall'Associazione e da eventuali fondi di riserva da realizzare con eccedenza di bilancio.

Art. 15

La gestione delle entrate, delle spese e la loro certificazione, sono affidate al tesoriere che le inserisce nell'apposito registro.

Art. 16

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Nei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono essere approvati dall'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 17

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto in opere assistenziali.

Art. 18

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.

Il Presidente